

pubblicità del Tribunale di Varese  
 Tribunale di Varese



Il Tribunale di Varese  
 Tribunale di Varese

Sez. I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Elena Fumagalli

Presidente

Dott. Luca Petrucci

Giudice

Dott. Marco Lualdi

Giudice EST.

Visto il ricorso depositato in data 20.3.2000 da N. R. nato a (Egitto) il 1.3.1965,

nato a

assistito e difeso ai fini del presente procedimento dall'avv. Farci e Bordone/Giovannini & Perone presso il cui studio in Varese via Cavour n.37 elegge domicilio,

Diretto ad ottenere, ai sensi dell'art.742 bis c.p.c., il riconoscimento dello status di apolidia ;

Vista la memoria depositata dal Pubblico Ministero di Varese in data 10.4.2000;

Vista la documentazione prodotta e sentite le parti all'udienza in data 12.6.2000 avanti al Tribunale riunito in Camera di Consiglio;

#### OSSERVA

Il ricorso deve preliminarmente ritenersi ammissibile.

La possibilità di tutela avanti l'A.G., con particolare riferimento alla richiesta di accertamento dello status di apolide, deve ritenersi infatti espressamente riconosciuta dal disposto dell'art. 742 bis c.p.c. e dalla sua collocazione sistematica all'interno del Libro IV titolo II capo VI del codice di rito, trattandosi inevitabilmente di materia relativa allo status delle persone a cui il nostro ordinamento collega conseguenze giuridicamente rilevanti nonché il sorgere di rapporti giuridici meritevoli di tutela.

Neppure può escludere il teorico ricorso all'A.G. ordinaria la previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione ex art.17 D.P.R. n.572 del 1993 (in tal senso Tribunale Milano 25.1.1990, Tribunale Firenze 29.1.1996 e Tribunale Prato 14.1.1997, e contra Tribunale Salerno 2.7.1998), stante la natura e l'esito differente dei due procedimenti, uno di certificazione con rilevanza meramente

amministrativa ed il secondo di accertamento di un vero e proprio *status* giuridicamente rilevante.

Corretta appare anche l'impostazione della difesa del ricorrente in punto di assolvimento dell'onere della prova, onere della prova che ovviamente incombe sulla medesima parte ricorrente fatta salva la piu' ampia facoltà istruttoria riservata all'organo giudicante dal rito camerale.

Parte ricorrente deve ritenersi infatti chiamata a fornire non tanto la prova in assoluto di non avere acquisito la cittadinanza di *ciascun singolo Stato*, quanto piuttosto di avere perso la cittadinanza dello Stato di origine e di non avere acquisito la cittadinanza di alcuno Stato di successiva residenza e/o domicilio.

Nel caso di specie ritiene il Tribunale che la domanda non possa essere accolta.

Parte ricorrente ha fondato il ricorso su due presupposti;

- \* perdita (o meglio mancata assunzione) di cittadinanza dello Stato di origine.
- \* mancato acquisto della cittadinanza dello Stato di successiva residenza o domicilio.

Ritiene peraltro il Tribunale che parte ricorrente non abbia assolto il proprio onere probatorio sotto entrambi i profili.

Il riconoscimento dello stato di apolidia comporta nel nostro territorio, ma piu' in generale nel territorio di tutti gli Stati che hanno dato esecuzione alla Convenzione di New York del 1954, il riconoscimento di un vero e proprio *status* soggettivo con efficacia *erga omnes* e con il conseguente riconoscimento di posizioni giuridiche ben definite.

Pur nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla Convenzione di New York e' inoltre astrattamente configurabile la possibilità da parte degli Stati aderenti, al momento della predisposizione dei provvedimenti legislativi di recepimento della medesima convenzione, di introdurre aspetti peculiari nel trattamento riservato agli apolidi, si' da connotare in maniera anche significativamente differente il trattamento riservato dai singoli Stati ai medesimi soggetti apolidi.

Il riconoscimento dello *status* di apolide appare inoltre destinato, in ragione della diversa e crescente sensibilità al problema da parte della comunità internazionale e delle inevitabili tensioni politico/sociali che purtroppo si ripetono con rituale cadenza, ad assumere all'interno dei singoli ordinamenti una precisa connotazione

espressamente tutelata sotto diversi e molteplici profili, quasi da far assumere all'apolide una sorta di "cittadinanza" seppure in negativo.

Da ciò ne consegue come possa assumere una rilevanza pratica non indifferente il formulare da parte dell'interessato la richiesta di accertamento dello *status* di apolide in uno Stato aderente alla Convenzione piuttosto che in un altro ed anche, portando il ragionamento alle estreme conseguenze, l'interesse a non richiedere il riconoscimento della cittadinanza in uno Stato ove tale cittadinanza potrebbe in linea teorica essere concessa in quanto preferibile ottenere il riconoscimento dello *status* di apolide in altro Stato ove sia preferibile per le più disparate ragioni ottenere tale riconoscimento giuridico.

Da qui la imprescindibile necessità di procedere con assoluto rigore alla verifica delle condizioni richieste per il riconoscimento dello *status* medesimo.

In particolare è stato correttamente ritenuto ( *Tribunale Milano 31.5.1976* ) che al fine del riconoscimento dello *status* di apolidia l'interessato debba provare l'esistenza di atti di rifiuto degli organi nazionali ad accordare la tipica protezione spettante al cittadino, atti di rifiuto che possono ovviamente coincidere con comportamenti omissivi delle rispettive autorità diplomatiche e consolari.

Nulla di tutto ciò è stato provato dal ricorrente, il quale si è limitato a produrre copia del proprio atto di nascita e copia del certificato di morte del proprio padre.

Ritiene pertanto il Collegio che il ricorrente non abbia assolto al proprio onere probatorio con la inevitabile conseguenza che il ricorso deve essere rigettato.

Non può viceversa essere accolta in questa sede la richiesta di ammissione del N  
R: al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 286/98.

Le considerazioni pur condivisibili della difesa del ricorrente sulla norma di legge richiamata non possono rilevare nel caso di specie.

L'ammissione del cittadino straniero al gratuito patrocinio è infatti espressamente prevista, in deroga alla normativa di cui alla Legge 217/90 (giudizi penali) ed alla Legge 3282/23 (giudizi civili), esclusivamente con riferimento al procedimento di reclamo avverso il decreto di espulsione.

La previsione normativa giustificata dalla necessità di garantire al cittadino extracomunitario vittima del provvedimento di espulsione di essere adeguatamente tutelato e difeso nel procedimento di reclamo, deve ritenersi ovviamente norma

speciale rispetto al sistema normativo complessivamente predisposto dal legislatore e conseguentemente insuscettibile di essere analogicamente esteso a tutti i procedimenti di natura giurisdizionale per il solo fatto di interessare un cittadino extracomunitario, pena l'inevitabile censura di incostituzionalità della norma medesima.

Nel caso di specie il procedimento non ha ad oggetto il reclamo avverso il decreto di espulsione quanto piuttosto l'accertamento dello stato di apolide.

Occorre peraltro rilevare come il presente procedimento sia regolato dal rito camerale così come espressamente previsto dall'art. 742 c.p.c..

Il medesimo procedimento pertanto non risente di quei tempi e di quelle cadenze particolarmente ristrette che connotano il procedimento di cui all'art.13 D.Lgs. 286/98, cadenze che giustificano l'ammissione al gratuito patrocinio dello straniero, sostanzialmente senza procedere ad alcuna valutazione, proprio al fine di garantirne comunque il diritto di difesa.

Nel caso di specie il procedimento certamente consentiva la presentazione di una formale e rituale domanda di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi della Legge n.3282/23 avanti all'unico organo legittimato alla concessione del gratuito patrocinio medesimo.

La domanda pertanto non può essere oggetto di valutazione in questa sede.

### PQM

il Tribunale di Varese, sul ricorso introdotto ai sensi dell'art. 742 bis c.p.c. proposto da N R.

### RIGETTA

il ricorso presentato da N. finalizzato al riconoscimento del proprio stato di apolidia.

Nulla sulle spese del presente procedimento che rimangono a carico di parte ricorrente.

Così deciso in Varese, il 24.7.2000.

Il Giudice Esattore  
dott. Marco Lualdi

Il Presidente

*Etunapell*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Varese, il 14 AGO 2000

(dott. Giuseppe Trovato)

IL P.M. Visto

Varese, 14 AGO 2000

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
dott. Massimo Politi

11/9/2000  
Per presa visione  
p. avv. Bardone  
Daniela Casella